

**Il luogo del lavoro domestico *in discussione*: letture giuridiche
femministe**

Romina Carla Lerussi

Università Nazionale di Córdoba

Abstract

In Argentina, domestic work is not part of labor regulations made by the Labor Agreement Law (law 20.744/1976) but it is controlled by a special statute. As main objective of this special regulation, it has been taken into account its specifications also know as notes or defining legal elements of this job: workplace (at home or particular houses), its orientation (familiar life) and finally the lack of profits and/or the direct economical benefit. In this article, we have carried out a theoretical-conceptual, juridical and feminist analysis of the first note, the workplace (home or particular houses), through a legal approach of juridical speeches produced in Argentina.

Keywords: space, private, work, domestic, law .

1. Premessa

In Argentina il lavoro domestico non è disciplinato dalla normativa generale in materia di lavoro contenuta nella “Ley de Contrato de Trabajo” (legge 20.744/1976); al contrario, è regolato da uno statuto speciale (Vázquez Vialard 1985). Ciò è dovuto alle peculiarità di questa professione, legate agli elementi essenziali della sua natura giuridica. Secondo Machado (2003), tali elementi sono i seguenti: a) il luogo di lavoro, il domicilio (o le case private); b) lo scopo, ossia la vita familiare esterna a quella del lavoratore o lavoratrice (o l’ambito della vita familiare); c) la mancanza di lucro e/o di beneficio economico diretto¹.

¹ Nell’ambito delle interpretazioni dottrinali sulla mancanza di lucro e/o di beneficio economico riferite all’impiego domestico, troviamo due grandi orientamenti. In base a un primo orientamento, che tende a interpretare la norma in senso restrittivo, i rapporti di lavoro, per essere considerati rapporti di impiego domestico, non devono comportare lucro, guadagno o beneficio economico per il datore di lavoro (Brito Peret 1982; Agüero 1991; Rivera Rúa 2005; Lavín 2006). Secondo tale orientamento, vi è beneficio economico, lucro o guadagno quando il rendimento della prestazione non si esaurisce nel rapporto datore di lavoro-lavoratore ma coinvolge terzi/e, e cioè, il servizio si presta da persona a persona affinché il suo risultato raggiunga una terza persona. In quest’ottica, il concetto di beneficio economico viene inteso quasi come sinonimo di aspettativa di guadagno o lucro derivante da un’attività produttiva rivolta a soddisfare richieste del mercato. In questo quadro interpretativo, dato che nell’impiego domestico vi è un rapporto da persona a persona che viene esaurito con quella prestazione, e cioè, i benefici vengono utilizzati dopo che sono stati goduti dalla persona che li riceve senza aspettativa di guadagno monetario, da ciò deriva che nell’impiego domestico non vi sarebbe lucro, guadagno né beneficio economico. Un secondo orientamento dottrinale sostiene che il fatto che non si ottenga beneficio economico (inteso come lucro) non significa che questo impiego non implichi vantaggi pecuniari, visto che «sollevato il datore di lavoro dai suoi compiti domestici, si può occupare di un’attività lucrativa (esercizio di una professione autonoma, commerciale, e così via) o compito pagato (impiego, ecc.)» (Reviriego 1999, 33). In sintesi, nell’impiego domestico non vi sarebbe lucro, bensì beneficio economico, da intendersi in senso ampio. Seguendo i contributi dell’analisi economica femminista (Carrasco 1991; Borderías *et al* 1994), potremmo infatti affermare che nella realizzazione dell’impiego domestico non esiste intenzione di lucro nel senso rigoroso in cui da una parte si presuppone un rapporto simmetrico tra lavoro-impiego-produzione e dall’altra parte, lucro-ottenimento di benefici o guadagni derivati da un’attività commerciale o industriale nel contesto di un’economia monetaria. In tale contesto, infatti, il beneficio economico sembrerebbe ridursi, secondo i canoni del dispositivo economico-liberale, all’idea di lucro-azienda-libero mercato. In questo modo l’impiego domestico nel caso in cui non sia lucrativo viene inteso come non economico e cioè, non generatore di guadagno o benefici economici. Se però delimitiamo il beneficio economico del lucro e lo pensiamo in termini di risparmio (di tempo, di lavoro, di altri beni o servizi, addirittura di denaro), vediamo come l’impiego domestico produca benefici economici, diretti e indiretti, e allo stesso tempo produca un risparmio di tempi, lavori e perfino beni e denaro al datore/datrice di lavoro. E cioè, l’impiego domestico comporta sempre un beneficio economico per chi lo riceve, dato che se i compiti specificati in questo lavoro non fossero realizzati dal/dalla lavoratore domestico/lavoratrice domestica, dovrebbero essere realizzati dal/dalla datore/datrice di lavoro, investendo nella realizzazione tempo proprio (Capón Filas 2000). Questo è ciò che alcuni/alcune autori/autrici denominano come “il costo di sostituzione” (Murillo 1996).

Questi tre elementi tipizzanti devono essere presenti contemporaneamente, dato che «la mancanza di uno di essi farà sì che il rapporto di lavoro perda la connotazione di domestico, per cui si dovrà applicare ad esso la forma legale corrispondente, a seconda del caso» (De Cillis 2006, 455). Si noti che le peculiarità menzionate costituiscono la ragione d'essere della normativa speciale e pertanto dell'esclusione di questa professione dalla legislazione generale sul lavoro, poiché si suppone che questi tre elementi siano sostanzialmente diversi, oltre che “speciali”, rispetto agli elementi che caratterizzano i tipi di lavoro inquadrati nella legislazione comune (LCT)².

In questo articolo, attraverso l'analisi teorico-concettuale e femminista di alcuni discorsi giuridici, si analizzano criticamente i movimenti semantico-politici nelle interpretazioni del luogo di lavoro dell'impiego domestico, che verrà caratterizzato attraverso la categoria di “transitorietà spaziale” (Lerussi 2012)³. Come premessa iniziale sostengo che lo spazio è sempre transitorio e, perciò, aperto e illimitato. Il momento della decisione sulla “chiusura” – che non è un atto individuale ma è iscritto nelle norme e relazioni sociali, compreso il diritto – è il momento dello stabilimento della frontiera, che definisce come tale un luogo determinato (De Certeau 1979). La categoria di transitorietà spaziale si riferisce dunque a questo rapporto tra spazio e frontiera. Detto in altre parole, lo spazio privato domestico definito come il luogo in cui si adempie la prestazione delle persone che lavorano nel settore domestico, non è un luogo “chiuso” concettualmente parlando, bensì uno spazio che

² In Argentina la normativa che regolava il lavoro domestico dall'anno 1956 è il decreto legge 326 e il suo decreto attuativo 7979. Il 13 marzo 2013 è stata approvata per questo settore una nuova legge che deroga la precedente, denominata “Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares” (legge numero 26.844, “Boletín Oficial”, Argentina, 12 aprile 2013), ed è ancora in attesa di ricevere una sua regolamentazione. In entrambi i casi (vecchia e nuova normativa) ci troviamo di fronte a statuti speciali che condividono i tre elementi che definiscono la natura giuridica di questa professione (luogo di lavoro: case private; scopo: famiglia o vita familiare esterna a quella del lavoratore o della lavoratrice; mancanza di lucro e/o beneficio economico, diretto per il caso della nuova legge). Se prendiamo in considerazione le differenze e le migliorie, la nuova legge presenta modifiche sostanziali che comportano condizioni più favorevoli per quanto riguarda i diritti lavorativi di chi svolge il mestiere: il rapporto d'impiego domestico è infatti caratterizzato espressamente come una relazione lavorativa, instaurata per mezzo di un contratto di lavoro e non più di servizio; allo stesso tempo si apre la possibilità di un rapporto suppletivo con la “Ley de Contrato de Trabajo” (LCT) in casi specifici.

³ Gli altri elementi della natura giuridica, e cioè lo scopo, la vita familiare esterna a quella del lavoratore o la voratrice (o l'ambito della vita familiare) e la mancanza di lucro e/o di beneficio economico, vengono approfonditi, insieme al luogo di lavoro, nella mia tesi di dottorato; vedi Lerussi 2012; Lerussi 2013.

“transita”, nel senso che le sue frontiere nei confronti di quello che viene denominato pubblico dipende dalle interpretazioni dei termini: così, ci sono lavori domestici o di cura che vengono realizzati in spazi che di solito vengono percepiti come pubblici (per esempio: la cura di un bambino in una piazza) e ci sono lavori che, per quanto realizzati in spazi considerati come privati, non sono considerati domestici (per esempio: la riparazione di tubi in una abitazione privata). In questo modo, il fatto che ci sia lavoro domestico fuori casa e lavoro non domestico dentro casa evidenzia come i confini degli spazi che di solito vengono intesi, rispettivamente, come privati e pubblici non sono rigidi ma cambiano. Tutto ciò ha delle conseguenze sulla definizione fattuale del luogo di lavoro di questo settore. Torneremo su questo punto più avanti.

Tra i discorsi esaminati ho focalizzato l’attenzione sui trattati e sui testi del diritto del lavoro argentino, principalmente quelli relativi al lavoro domestico o che si riferiscono in modo particolare a questo. Fra questi testi, ho selezionato gli articoli della dottrina pubblicati nelle riviste giuridiche generali e specializzate in diritto del lavoro che si sono occupati nello specifico del problema trattato in questo articolo, ovvero il luogo di lavoro. Per quanto riguarda la legislazione, oltre alla disciplina che regola questa professione sono state consultate altre fonti normative come la “Ley de Contrato de Trabajo” (LCT) e la “Constitución Nacional Argentina” (in particolare gli articoli 14 bis e 75 comma 22) per avallare parte del mio percorso argomentativo. Infine, sono state selezionate alcune decisioni giudiziarie che si riferiscono a casi di speciale rilievo per l’analisi da me proposta.

Pertanto, seguendo i criteri esposti, in questo articolo analizzo i discorsi giuridici per riflettere sul luogo di lavoro (il domicilio o la casa privata), il quale rappresenta uno dei tre presupposti sostanziali che definiscono la natura giuridica del lavoro domestico e che, come si è detto, operano come motivi di esclusione dell’applicabilità della normativa generale (LCT). L’insieme di operazioni concettuali, e cioè, l’analisi degli usi e delle interpretazioni del luogo di lavoro di questo settore nelle fonti giuridiche considerate, ci consente di ricostruire criticamente e mostrare almeno due operazioni concettuali complementari.

In primo luogo, nell’applicazione della disciplina, nonché nell’interpretazione che ne fa la dottrina e la giurisprudenza, l’uso dei termini ‘privato’, ‘domestico’, ‘casa privata’

dipende dai significati che vengono conferiti ad ognuno di essi⁴; le varie interpretazioni proposte portano, cioè, ad una nozione di luogo di lavoro più o meno limitata, sotto il profilo concettuale e fattuale. Questi movimenti semantici hanno conseguenze giuridiche importanti in sede di definizione del lavoro domestico. In secondo luogo, di fronte a determinati usi e interpretazioni contenuti nelle fonti, è possibile introdurre altri aspetti o elementi significanti che modificano i sensi dati dagli interpreti ai termini in questione, dando luogo ad ulteriori interpretazioni a nostro giudizio più favorevoli per la parte lavoratrice. Ritourneremo successivamente su questi due punti.

Lo scopo del mio articolo non è sostenere l'inclusione "a tutti i costi", e cioè senza un'approfondita discussione, dell'impiego domestico nelle normative di lavoro generali o comuni. Quello che intendo mostrare è che la considerazione di questo impiego come "speciale", in virtù della sua natura giuridica, e dunque meritevole di una regolazione particolare o specifica, presuppone l'enunciazione di una serie di elementi concettuali di tipo politico-retorico, cioè, ideologico, che caratterizzano l'impiego domestico come un tipo di impiego, non solo sottovalutato giuridicamente, ma anche dotato di minore rilevanza dal punto di vista sociale ed economico: così almeno nel discorso pubblico⁵. Non si tratta, cioè, di negare le differenze nei confronti di altri impieghi (anche se tutti gli impieghi di lavoro sono tra loro diversi), ma di mostrare come la considerazione dell'impiego domestico come diverso e "speciale" lo colloca, attraverso il ricorso a certe argomentazioni e interpretazioni, in una posizione di disuguaglianza giuridica⁶.

⁴ Lo stesso succede con gli usi e le interpretazioni di termini relativi agli altri due elementi della natura giuridica di questo impiego, di cui non ci occupiamo in questo articolo, per esempio: 'vita familiare', 'famiglia', 'lucro', 'beneficio economico', e così via (Lerussi 2012; 2013).

⁵ Usiamo qui come riferimento le leggi sul lavoro comune, "Ley de Contrato de Trabajo (20.744)", che provvedono alla protezione dei/delle lavoratori/lavoratrici e alla garanzia dei loro diritti, su cui peraltro si impernia tutto il diritto sul lavoro. Ciò ovviamente senza nulla togliere alle preoccupanti modifiche che coinvolgono il diritto del lavoro argentino, che tendono a porre enfasi sui benefici e sui guadagni del datore di lavoro e sulle attività imprenditoriali e di corporazioni, sulla base dei criteri della produttività, competitività, flessibilità. Tali criteri in genere contrastano con i diritti fondamentali dei lavoratori. Malgrado questa tendenza, ci sembra necessario e urgente per una riflessione giuridica, continuare ad avere come "guide" le norme comuni che proteggono il/la lavoratore/lavoratrice.

⁶ Nell'analisi dell'elemento relativo allo scopo, alla vita familiare esterna a quella del lavoratore o lavoratrice (o l'ambito della vita familiare) (Lerussi 2012) – elemento di cui non mi occupo in questo testo – ho esaminato minuziosamente come le particolarità del vincolo in questo rapporto di lavoro che si suppone sia

2. La *domus* come *locus* di lavoro

Nella dottrina si considera come luogo di lavoro dell'impiego domestico lo spazio della vita privata, l'intimità e la residenza di persone, l'abitazione privata, la casa o luogo in cui abita una famiglia, un gruppo domestico o un individuo, e non uno stabilimento commerciale né statale (Machado, 2003; Sozzo, 2005; De Cillis, 2006). Tuttavia, nel focalizzare l'attenzione sul luogo (*locus*) di lavoro, identificato nel domicilio o nella casa privata

“di fiducia” poggino su ipotesi che non favoriscono il/la lavoratore/lavoratrice domestico/a. Senza entrare nei dettagli che esorbitano dall'interesse di quest'articolo, si può dire in generale che l'elemento “fiducia”, che può essere caratterizzato attraverso la seguente catena significante (Barthes 1966): privato-domestico-intimità-famiglia-affettività (Lerussi 2013), alimenta l'idea che tra la parte datrice di lavoro e quella lavoratrice si stabilisca un rapporto *quasi* familiare e che ciò contribuisca a rendere flessibile il rapporto di lavoro. In questo senso, nella corrente principale della letteratura giuridica argentina, viene sottolineato nei confronti dei lavoratori/lavoratrici domestici/domestiche che si tratta di lavoratori/lavoratrici affidabili con i quali molte volte vengono stabiliti rapporti *filo* affettivi: ciò deriverebbe dalla continuità e dalla convivenza (nella modalità “sin retiro”, e cioè quando il lavoratore lavora e vive nella casa del datore di lavoro) o almeno nella permanenza nell'habitat del gruppo familiare assistito, siano giornate di otto ore oppure giornate ad ore (Brito Peret 1982; Lavín 2006). A partire, cioè, dalle caratteristiche singolari di questo rapporto di lavoro, date dalla destinataria, la famiglia o vita familiare, si suppone che nello svolgersi di questo impiego si sviluppino vincoli affettivi e pertanto, si produca l'effetto di creare una comunità di vita con il nucleo familiare (Brito Peret 1982), e da lì proviene l'espressione “quasi familiare”. È in questa presunta qualità che si radicherebbe la singolare specialità di questo lavoro e che opera come argomento per la sua esclusione dalla legge generale di lavoro (“Ley de Contrato de Trabajo”). A nostro giudizio, ciò che riposa dietro tale questione è la falsa dicotomia tra le comunità familiari (in cui viene realizzato il lavoro domestico, pagato e non pagato) associate con l'altruismo, l'affettività e la solidarietà, da un parte, e le comunità commerciali o mercantili in cui si suppone medino gli interessi e l'egoismo, dall'altro. Pertanto, dato che questo impiego viene a concretizzarsi nell'ambito di una comunità familiare, si suppone che nella realizzazione del medesimo si instaurino rapporti *filo* affettivi dai quali derivano nozioni di giustizia e di mutua protezione; entrambe spontanee e garantite dall'armonia e dall'affettività proprie dell'intorno e della destinataria per cui viene realizzata la prestazione (Lerussi 2012). In questo senso, secondo una lettura critica femminista, la famiglia «non è un rifugio in un mondo senza cuore ma è anche luogo di “calcolo egocentrico, strategico e strumentale” nonché luogo di interscambi generalmente sfruttatori di servizi, lavoro, denaro e sesso, per non menzionare che frequentemente è luogo di coercizione e violenza» (Fraser 1986, 61). E cioè, nella famiglia ci possono essere legami di affettività e armonia, ma non necessariamente. *Ergo*, non vi è alcuna ragione per supporre che nel vincolo lavorativo tra impiegati/impiegate e lavoratori/lavoratrici di questo settore si stabiliscano necessariamente rapporti *quasi* familiari e pertanto *filo* affettivi. Questa operazione politico-retorica ha delle conseguenze gravi dal punto di vista di coloro che lavorano in questo posto di lavoro, in un contesto in cui avvengono in modo sistematico violazioni non solo di diritti di lavoro, ma anche di diritti umani, come abusi (fisici, psicologici, economici, insulti); minacce di licenziamento senza giustificazione; estorsione; umiliazioni; esigenza di realizzazione di compiti al di fuori di quelli accordati e al di fuori dell'orario di lavoro accordato (situazione di sfruttamento), e così via. Insomma, l'effetto di ciò in innumerevoli casi è la cancellazione del rapporto di lavoro, le cui conseguenze giuridiche per la parte lavoratrice, in molti casi, sono gravi (OIT 2009; Lerussi 2012).

(*domus*), si può osservare come nella sua definizione vengano sottintesi almeno due concetti: da una parte, la divisione dello spazio pubblico/spazio privato-domestico come una nozione universale e naturale; dall'altra, la caratterizzazione del luogo di lavoro attraverso l'uso di una "catena significativa" (Barthes 1966) che collega i termini: non attività economica – privato – unità domestica o familiare – non produttivo (riproduttivo o improduttivo) – femminilità – contratto eterosessuale – donne. In questo modo, facendo riferimento alla teoria di De Certau (1979), sostengo che i discorsi giuridici stabiliscono e creano frontiere che rendono poi naturali attraverso varie strategie argomentative. Questo ampio contesto di azioni giuridiche alimenta discorsi in termini di spazi, luoghi e frontiere eterosessuati e dicotomiche, e cioè: maschili/femminili, pubblici/privati, politico/domestico-familiari, economici/non economici, produttivi/riproduttivi, essendo i primi termini associati al mondo maschile e i secondi a quello femminile. Queste pratiche dicotomiche, che intendiamo come il frutto di operazioni politico-concettuali, hanno delle conseguenze importanti in relazione alla questione che qui ci interessa analizzare.

2.1. Un nome particolare

La norma che regola il lavoro domestico in Argentina stabilisce che il suo ambito di applicazione è circoscritto alle relazioni di lavoro che, in determinate circostanze, si svolgono all'interno della vita domestica. All'espressione 'vita domestica' vengono associati altri termini e espressioni come 'domicilio', 'casa familiare' e 'casa privata'. Queste costruzioni concettuali si possono riscontrare anche nell'ambito della dottrina e della giurisprudenza riguardanti il nostro tema.

Il lavoro domestico si colloca generalmente in una «confusa posizione interna/limitrofa nel quadro del diritto del lavoro, ma allo stesso tempo chiaramente separata dalla legislazione propria del comune contratto di lavoro» (Machado 2003, 289) a causa dei dibattiti interpretativi che coinvolgono gli elementi caratterizzanti la sua natura giuridica (il luogo di lavoro; lo scopo, l'ambito della vita familiare; la mancanza di lucro e/o di beneficio economico diretto).

Il luogo di lavoro inteso come domicilio o casa privata, in quanto elemento tipizzante del lavoro domestico, ha generato varie difficoltà interpretative. Secondo alcuni autori come Machado (2003), Sozzo (2005) e De Cillis (2006), queste difficoltà derivano in parte dalla sua denominazione, o meglio dal termine che qualifica il lavoro in questione come domestico e che coincide con il luogo di esecuzione delle prestazioni: vale a dire la *domus* o 'casa'. Come sottolineano questi autori, non si tratta di un locale o uno stabilimento (commerciale), bensì di un domicilio inteso come «l'ambito dell'intimità e di residenza delle persone» (Machado 2003, 289). Lasciando da parte per un momento il termine 'stabilimento' o 'locale' e la sua connotazione economica-commerciale, da quanto esposto si evincono almeno due problemi: «in primo luogo, è necessario specificare a cosa si fa riferimento quando si parla di casa o domicilio; in secondo luogo, occorre precisare se si considerano domestiche solamente le attività che si realizzino all'interno di quello spazio fisico che si definisce domicilio» (De Cillis 2006, 456).

Nei prossimi paragrafi verranno approfonditi questi problemi e ne saranno introdotti altri due: mi soffermerò, pertanto, su quattro punti che mi sembrano particolarmente significativi e che danno adito a diverse soluzioni interpretative.

2.2. Prolungamenti della domus

Nonostante la disciplina vigente definisca il luogo di lavoro dell'impiego domestico come il luogo di residenza fisso, abituale e permanente del datore o datrice di lavoro, attualmente tanto la dottrina quanto la giurisprudenza prendono in considerazione altri spazi come equivalenti alla *domus* o alla casa familiare. Un primo spazio equivalente è dato da altri luoghi in cui saltuariamente si svolge la vita familiare. Un secondo spazio equivalente consiste nei prolungamenti della *domus* in altri luoghi vicini, definiti per il tipo di compiti che vi si realizzano. In entrambi i casi si deve trattare di attività proprie della vita familiare che non comportino lucro o beneficio economico per il datore o datrice di lavoro, cioè «di lavori destinati a soddisfare le necessità del datore [datrice]» (De Cillis 2006, 457), non strumentali allo svolgimento di attività professionali.

Riguardo al primo spazio equivalente, nella giurisprudenza segnalata dalla dottrina si considerano compresi nella definizione di domicilio o casa privata, oltre alla residenza o casa permanente del datore o datrice, altri luoghi transitori di soggiorno temporaneo o sporadico per ricreazione o riposo come ville (urbane o di campagna), seconde case, case per le vacanze, roulotte (Reviriego 1999; Machado 2003; Rivera Rúa 2005; Lavín 2006; Loustaunau 2006; Sigifredo 2008; El Hay 2009). Tali spazi, infatti, sono intesi come prolungamenti della vita domestica (Lavín 2006), a patto che si presentino gli altri elementi che caratterizzano l'impiego di lavoro in esame. In altre parole, il datore o la datrice di lavoro deve far uso di questo luogo alternativo (transitorio o saltuario) per un fine simile a quello che si assegna normalmente allo spazio domestico (dormire, mangiare, lavarsi, e così via) (Machado 2009).

D'altra parte, rispetto agli spazi intesi come prolungamenti della *domus* si afferma che:

Come luogo di svolgimento del lavoro si devono intendere principalmente (non con esclusività) i limiti catastali del domicilio o del suo prolungamento, poiché ci sono mansioni domestiche accessorie che si svolgono fuori da questo luogo, come la realizzazione delle cosiddette "commissioni" (spesa al supermercato, nei negozi, e così via) o soprattutto con persone che aiutano nell'assistenza dei figli [e figlie] minorenni accompagnandoli [le] ai luoghi di divertimento, centri educativi, e così via. (Reviriego 1999, 28-29).

In questo modo si apre la possibilità di estendere i compiti svolti nell'ambito del domicilio, dell'ambiente di vita o della convivenza familiare (De Cillis 2006) verso altri spazi al di fuori di questo (El Hay 2009). Secondo Hernainz Márquez, dalla dottrina, «più che *lavoro nella casa* si tratta di *lavoro per la casa*, anche se con una complementarietà più o meno evidente si deve realizzare fuori da questa» (citazione da De Cillis 2006, 457). Vale a dire che, così come non tutto il lavoro che si realizza dentro le pareti domestiche è lavoro domestico, quest'ultimo a sua volta può essere realizzato fuori dalle mura

domestiche, a seconda delle interpretazioni di ‘domicilio’ o ‘vita familiare’ fornite nelle varie epoche storiche e nei vari contesti culturali.

Quest’interpretazione dottrinale ha incluso tra le attività regolate dallo statuto del lavoro domestico quelle svolte dai lavoratori o lavoratrici baby-sitter e dai giardinieri (Rivera Rúa, 2005) che realizzano compiti propri della casa ma fuori da essa. La giurisprudenza, a sua volta, ha incluso altre attività oltre a quelle menzionate, che si realizzano fuori dalla *domus* e a certe condizioni, come: «il lavaggio delle automobili, il mantenimento e irrigazione di un’aia, dare da mangiare alle galline, al cane o al canarino e che non abbiano scopo di lucro per il datore [o datrice] di lavoro» (El Hay 2009, 56). Così, la dottrina afferma che:

Il tipo di compiti che include l’attività [di lavoro domestico] è di varia natura, e in molti casi può coincidere con compiti realizzati da lavoratori [o lavoratrici] non inquadrati in questo regime. Ci sono diverse opinioni riguardo alla loro distinzione, poiché alcuni mettono in risalto il compito o attività, altri le persone, e altri ancora il contratto. Nonostante ciò, tutti i ragionamenti si basano sul criterio secondo cui si tratta di un’attività svolta “per la casa”, rivolta alla famiglia o al gruppo di persone che ci abitano, per cui i domestici [cioè: le lavoratrici e i lavoratori domestici] si occupano di compiere i lavori che dovrebbero realizzare i componenti del gruppo, occupandosene per loro conto o sostituendoli in questo lavoro (De Cillis 2006, 458).

Il caso dei giardinieri mette di fronte a un particolare dilemma alcune interpretazioni dottrinali restrittive, per esempio quelle che lo escludono per ragioni associate alla dedizione temporanea irregolare nella prestazione del servizio. Altre interpretazioni restrittive si devono al fatto di intendere il luogo di lavoro domestico esclusivamente come lo spazio “interno” dell’abitazione: così è stato sostenuto da autori quali Barassi e Barbagelata, con un’enfasi forse eccessiva sul luogo di svolgimento dell’attività prestata più che sulla sua funzionalità, cioè «soddisfare le necessità del luogo di residenza negli aspetti che concernono la sua pulizia ed estetica» (citato in Machado 2003, 310). In ogni caso si tratta di posizioni dottrinali che tendono a escludere le prestazioni svolte da un

giardiniere dal novero del lavoro domestico sulla base della considerazione che tali prestazioni non abbiano un rapporto diretto con la vita intima del gruppo convivente, mostrando così di interpretare il luogo di lavoro in senso profondamente restrittivo.

Una posizione divergente a questo riguardo la troviamo in Machado (2003), il quale sostiene che il fatto che il giardiniere svolga le proprie attività in maniera saltuaria o intrattenga con il gruppo convivente rapporti meno intimi non comporta di per sé un'alterazione della natura giuridica del suo rapporto di lavoro. Per questo autore, in particolare, un giardiniere è senz'altro un lavoratore domestico, non solo per quanto riguarda il luogo di esecuzione della prestazione (l'abitazione principale o i suoi prolungamenti), ma anche per quanto riguarda il tipo di compiti svolti (manutenzione del giardino e compiti relativi ad esso), purché siano ravvisabili gli altri elementi caratteristici di questo tipo di rapporto di lavoro (scopo; destinatari e mancanza di lucro e/o di beneficio economico diretto nel senso commerciale del termine)⁷.

Nei prossimi paragrafi mi soffermerò su quattro diversi criteri che, a mio giudizio, rivelano alcune contraddizioni e perciò mettono in tensione le interpretazioni della *domus* e i suoi prolungamenti viste finora, e che a seconda dei casi includono o escludono il personale coinvolto dalla normativa sul lavoro domestico.

In primo luogo, in una sentenza della Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (CNAT) è stato escluso dall'area di applicazione dello statuto del lavoro domestico il personale che prestava servizio in uno yacht usato nei fine settimana per attività di relax e svago senza scopo di lucro, poiché non costituiva un domicilio⁸. Anche senza approfondire i dettagli tecnici della sentenza, ci interessano alcuni passaggi argomentativi relativi a ciò che si intende come "prolungamenti della *domus*". In questa sentenza si menziona che, tra le mansioni realizzate dal lavoratore mentre lo yacht era ormeggiato nel porto, vi erano quelle di pulizia e approvvigionamento per la navigazione (partenza, viaggio e arrivo) per

⁷ È opportuno dire che questo punto non è stato risolto esplicitamente nella nuova legge ("Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares", legge numero 26.844) ed è ancora in fase di discussione la sua regolamentazione.

⁸ "Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo" (CNAT), sez. 3, del 15.10.98, *Velázquez González, Walter Claro v. Ciro Orestes, Ricardo e altro*, in *Derecho del Trabajo (DT)*, 1999, p. 250.

cui si poteva supporre – e questa era l’idea difesa nella domanda del ricorrente lavoratore – che si trattasse di un prolungamento della casa negli stessi termini sopra menzionati e in maniera analoga, a mio parere, a quanto avviene nel caso del custode, espressamente incluso nello statuto che regola il lavoro domestico. Tuttavia, e nonostante siano stati riconosciuti dalla dottrina e giurisprudenza maggioritaria i prolungamenti della *domus* come luoghi-case temporanei dove si realizza una vita domestica, nell’argomentazione che sostiene la decisione giudiziaria definitiva si ricorre ad altre interpretazioni, le quali a mio giudizio delimitano la nozione di *domus*-casa, restringendola alla sede principale della vita familiare che, di conseguenza, non può essere assimilata a uno yacht. A sua volta nella sentenza si cita il criterio, assai controverso, della convivenza, mentre si sostiene che il lavoratore, oltre ai compiti già menzionati, ne realizzava altri «realmente diversi da quelli considerati domestici, come levare l’ancora, ormeggiare, issare a bordo la scialuppa, e così via; attività che andavano oltre al compito di servire o assistere i convenuti [datori/trici di lavoro]» (DT 1999, 250). Così, nell’interpretazione riportata la nozione di *domus* è stata limitata, non si è tenuto conto del concetto di prolungamenti e il ricorrente è rimasto escluso non solo dalla regolazione del lavoro domestico ma anche dalla normativa generale in materia di rapporti di lavoro, dato che il suo caso poi è stato giudicato come una cessione di servizi disciplinata dal diritto civile.

Mi domando dunque perché sia meno “domestico” levare un’ancora nel luogo che opera come spazio equivalente della vita familiare, piuttosto che scavare un buco nel terreno con una pala per piantare una pianta o un albero all’esterno della residenza principale o in una villa riconosciuta come suo prolungamento. Perché sia più “domestico” lavare una macchina all’esterno della casa privata, piuttosto che provvedere alla pulizia e soddisfacimento delle necessità personali dei membri di un gruppo familiare che, a scopo di relax e svago e senza fini lucrativi, passa i suoi fine settimana in uno yacht. A mio giudizio sono in gioco i significati attribuiti a ciò che è domestico, i suoi luoghi, limiti, prolungamenti, i suoi compiti considerati abituali. Quello che è in gioco, come già detto, sono le dispute sui sensi della *domus* come luogo di lavoro; cosa che dal punto di vista di

chi lavora nel settore domestico retribuito mette in gioco, ripeto, la sua stessa condizione di lavoratore o lavoratrice.

Spostando ora l'attenzione sul secondo criterio che voglio presentare in questo percorso argomentativo per mettere in luce alcune contraddizioni nelle interpretazioni della *domus* e dei suoi prolungamenti (e che a seconda dei casi includono o escludono il personale coinvolto dalla normativa sul lavoro domestico), in dottrina si sostiene che:

basandosi sul fatto che ciò che caratterizza “in modo decisivo” il servizio domestico è il luogo in cui si svolge (il domicilio) e non la natura della prestazione, la CNAT [“Cámara Nacional del Trabajo”] ha stabilito che si devono escludere come tali i servizi prestati in un'istituzione senza scopo di lucro [ad esempio: ospizi e residenze o case per anziani e anziane] anche nel caso in cui i suoi membri trovino effettivamente in essa “una seconda casa” [...]. Nonostante questa distinzione [rispetto al luogo di lavoro] sia importante, insistiamo che per classificare la modalità di lavoro è necessario considerare non solo le attività legate al domicilio, ma anche lo scopo che si persegue, poiché esso si riassume nella soddisfazione della necessità personale del datore o datrice di lavoro. In base a questo riteniamo che ciò che determina il carattere domestico del rapporto di lavoro non è propriamente la natura specifica dei compiti a cui abitualmente si dedica il [la] lavoratore [lavoratrice], ma le circostanze speciali in cui questi si svolgono e lo scopo a cui sono destinati (Brito Peret 1982, 1145-1146).

Con criteri simili è stato escluso dall'ambito dello statuto del lavoro domestico il personale che realizza lavoro domestico retribuito nelle comunità religiose, avendo queste uno scopo diverso da quello di una famiglia biologica (Lavín 2006) e perché i compiti non si svolgono all'interno di un domicilio. Lo scopo di queste comunità, infatti, secondo alcuni autori e autrici (Reviriego 1999; Lavín 2006), sarebbe religioso, mentre quello della famiglia sarebbe la vita coniugale, la crescita e l'educazione dei figli (Lavín 2006).

Rispetto al caso di ospizi o case per anziani, senza scopo di lucro e intese come seconde case, ritengo che, se si seguono i criteri sopra menzionati sui prolungamenti della *domus*, la loro esclusione in quanto luoghi diversi dal domicilio o casa privata, sia privo di

fondamento. In questo caso, si tratta, infatti, di spazi transitori equivalenti essendo luoghi vissuti come domicilio o secondo domicilio, il cui scopo non è diverso da quello di qualsiasi gruppo domestico che assume un lavoratore o lavoratrice per svolgere i compiti compresi in quest'area di lavoro, anche se varia la mole di questi compiti. È chiaro che non è lo stesso un gruppo domestico che un gruppo di anziani in un ospizio, non è uguale fare quattro letti a farne venti oppure pulire un bagno a pulirne dieci, ma il tipo di lavoro svolto, al di là del luogo in cui viene realizzato – criterio considerato da alcuni giudici come nel caso che analizzeremo di seguito – è lo stesso: fare un letto, pulire un bagno, e così via. Tuttavia se, seguendo il secondo criterio, lo scopo viene definito in relazione alle esigenze di una famiglia biologica unita da legami coniugali per la procreazione e l'educazione dei figli/e, allora sì che quei luoghi vissuti come secondo domicilio rimangono esclusi.

Come terzo criterio rispetto ai prolungamenti della *domus*, si riporta qui il caso di una sentenza che riguarda una lavoratrice che accompagnava la madre della datrice di lavoro nella clinica in cui l'anziana era ricoverata. La sentenza afferma che:

[...] tenendo conto che il decreto-legge 326/56 si riferisce ai “rapporti di lavoro che i lavoratori di ambo i sessi realizzano all'interno della vita domestica” e che questi rapporti includono i compiti propri dei servizi di una dimora, una clinica – luogo dove era ricoverata la madre della convenuta – deve essere considerata come ambito domestico a cui si riferisce la norma (Loustaunau 2006, 54)⁹.

In questo caso possiamo vedere come, a differenza del caso precedente, la nozione di *domus* venga estesa fino a comprendervi un non-domicilio, ossia una clinica, mediante il richiamo al tipo di lavoro che realizzava la lavoratrice (assistenza ad un'anziana) facendo prevalere, a mio giudizio, il punto di vista della datrice di lavoro (la figlia dell'anziana).

⁹ CNAT, sez. 9, del 20.12.01, *Correa, Teresa de Jesús v. Sagaría de Guarracino, Ángela*, in Loustaunau 2006, p. 55.

Per finire, come quarto criterio, in un'altra sentenza fu escluso dall'applicazione della disciplina speciale il caso di una lavoratrice assunta per farsi carico dell'assistenza permanente alla figlia disabile della convenuta e per prendersi cura di lei nella propria casa (della ricorrente lavoratrice), con i seguenti compiti: provvedere all'igiene e alla pulizia quotidiana della bambina, cambiarle i bavaglini e i pannolini, servirle la colazione, il pranzo e la cena, lavare ogni giorno la sua biancheria e i suoi vestiti, oltre ad altri compiti¹⁰. L'esclusione di questa lavoratrice si basò sull'argomentazione per cui il luogo in cui si svolgevano le prestazioni non era il domicilio della datrice di lavoro bensì quello della lavoratrice, il quale non veniva considerato come prolungamento della *domus* principale. In questo caso, dunque, a differenza del precedente, si torna a restringere il criterio della casa-*domus* e si fa riferimento alla casa privata o domicilio della datrice o datore di lavoro in senso stretto.

Nel corso di questo paragrafo abbiamo visto che la natura domestica del rapporto di lavoro presuppone una doppia esigenza: spaziale, riferita alla *domus* o ai suoi prolungamenti come luoghi in cui si svolge una vita familiare in modo temporaneo o saltuario; e funzionale, riferita ai compiti che si svolgono nella *domus* o fuori da questo, in altri spazi praticati come suoi prolungamenti. A partire dai casi esposti, senza dubbio la relazione tra il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa e la sua funzionalità è ambigua, per cui produce divergenze sia in ambito giurisprudenziale che dottrinale. In questo senso, a causa dell'indeterminatezza e delle differenze di criterio, coloro che lavorano in questo settore sono collocati in una zona di ambiguità spaziale che in molti casi si converte in esclusione e violazione di diritti.

2.3. Indeterminatezza della prestazione

All'interno della dottrina, come abbiamo osservato nel paragrafo precedente, questa frontiera spaziale per cui si ritiene domestico ciò che è la *domus* come luogo praticato (De

¹⁰ "Cámara del Trabajo de Córdoba", Tribunale della Sez. 6, del 03.03.10, *Herrera, Berta e altro v. Gallo, María Ofelia*, inedita.

Certau 1979), produce diverse interpretazioni quando si tratta di definire il tipo di compiti che costituiscono le prestazioni svolte nella realizzazione di questo impiego. Così, si afferma che:

[...] i compiti riguardanti il domicilio devono essere intesi con un doppio significato. Da una parte, le mansioni devono essere realizzate nell'ambito fisico in cui risiede il datore [datrice] di lavoro (eventualmente, la sua famiglia o nucleo convivente); d'altra parte, i servizi prestati devono essere propri della vita domestica (Reviriego 1999, 27).

In questo senso, nei prossimi paragrafi mi soffermerò su due aspetti problematici legati ai criteri impiegati dalla dottrina (e avallati dalla giurisprudenza) nel delimitare i compiti che definiscono le prestazioni dovute nell'ambito di un rapporto di lavoro domestico.

Senza dubbio si può ammettere che effettivamente nel domicilio o nella casa privata si svolgono un gran numero di compiti passibili di essere assegnati, attraverso un contratto, a un lavoratore o una lavoratrice. La sua definizione e i suoi limiti rimangono però problematici. Nel campo dell'impiego o del lavoro retribuito si parte dal presupposto che i compiti lavorativi possano essere delimitati, definiti, quantificati in termini di tempo, misurati economicamente e in forma monetaria facendo riferimento al mercato del lavoro. Tuttavia questo ragionamento, del tutto logico in via di principio, frequentemente viene meno quando, nel caso di lavoro domestico, si tratta di fornire interpretazioni giuridiche in merito alla determinazione di compiti e di tempi nell'assunzione del/della lavoratore/lavoratrice. Nella dottrina si parte dall'indeterminatezza, universalità e varietà dei compiti che appartengono all'ambito domestico (Brito Peret 1982; Reviriego 1999; Lavín 2006; El Hay 2009), per sostenere l'indeterminatezza, universalità e varietà delle prestazioni che si possono esigere da chi è assunto come lavoratore o lavoratrice in questo settore (salvo un accordo previo e iniziale che si possa stabilire tra le parti). Questo passaggio argomentativo si può riscontrare, per esempio, in certa dottrina quando si afferma che «la vasta gamma dei compiti menzionati, insieme al peculiare ambiente in cui si svolgono, costituiscono gli elementi determinanti dell'occupazione [domestica]» (Brito

Peret 1982, 1144). Da parte sua, De Cillis (2006, 459) sostiene che «il tipo di compiti può essere fissato previamente in modo specifico o può consistere, nei limiti del contratto, in un insieme di prestazioni non elencate con precisione».

Secondo quanto affermato in una relazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro intitolato *Il lavoro dignitoso per i/le lavoratori/lavoratrici domestici/domestiche* (OIT 2009), questa situazione – tra l'altro, molto frequente – di indeterminatezza dei compiti pone il lavoratore o la lavoratrice in uno stato di particolare vulnerabilità rispetto alla negoziazione delle sue condizioni di lavoro e alimenta situazioni di sfruttamento lavorativo¹¹.

Alcune differenze al riguardo sono introdotte da Reviriego (1999) il quale, pur partendo dal criterio d'indeterminatezza e universalità dei compiti, sostiene che «non tutta l'attività che si realizza in sostituzione o rimpiazzo della datrice di lavoro nel domicilio, può o deve essere realizzata da queste lavoratrici. Si devono quindi enunciare i compiti che tale attività comprende e valutare la loro giuridicità secondo regole restrittive» (Reviriego 1999, 96).

In base a questo secondo criterio, ossia quello dell'enunciazione e dell'analisi giuridica dei compiti si apre la possibilità di delimitare i compiti nello svolgimento del lavoro domestico e si sradicano, in parte, i problemi relativi alla negoziazione delle condizioni lavorative. In caso di controversie, le argomentazioni si chiariscono in base ai diversi orientamenti dottrinali e giurisprudenziali.

Su un altro piano, al momento di definire i compiti propri del lavoro domestico, la dottrina ritiene che si tratta di quelli inerenti al funzionamento della vita interna di una famiglia o gruppo domestico (Brito Peret 1982; El Hay 2009) o della vita domestica (Lavín 2006) e riferiti a «lavori propri dei servizi di una dimora o di un luogo che ne svolga la funzione» (Brito Peret 1982, 1144). Tuttavia, secondo El Hay (2009, 55) «non devono essere considerati in questo ambito i compiti che, svolti in un domicilio, non possiedano la caratteristica di domestici, come ad esempio le riparazioni, i lavori edili e quelli idraulici».

¹¹ In merito a quanto detto, per conoscere dati specifici di ogni Stato membro dell'OIT, vedi OIT (2009) e OIT (2010).

Da quanto appena detto sorgono una serie di problemi. Intendo ora metterne in luce almeno un paio.

In primo luogo, riguardo al termine ‘interno’, abbiamo visto nel paragrafo precedente che (non senza problemi) si considerano come domestici anche altri spazi e luoghi fuori dalla *domus*, che modificano questa frontiera spaziale e la estendono ad altri luoghi intesi come “prolungamenti”: in quest’ottica, può costituire lavoro domestico – ad esempio, la cura di un bambino – un lavoro realizzato nella vita “esterna”, per esempio in una piazza, intesa come prolungamento del domicilio domestico.

In secondo luogo, occorre chiedersi quali siano i compiti qualificabili come domestici, al di là del fatto, come visto, di essere svolti nel domicilio o nella casa privata. In questo senso, Brito Peret (1982, 1144) afferma che:

[...] l’attività propriamente domestica è tutta quella che, essendo sostitutiva di quella propria di una casalinga, è realizzata a beneficio esclusivo della casa e soddisfa perciò le necessità personali o familiari legate alla vita quotidiana dei rispettivi componenti.

Nelle citazioni riportate vediamo come, nel definire i compiti domestici, si produca una svolta nel senso attribuito al termine ‘domestico’. Dal domestico come *domus*, domicilio o casa privata (e i suoi prolungamenti spaziali e funzionali), al domestico come ciò che fanno le casalinghe [donne]. Domestico, insisto, come l’ambito coincidente con lo svolgimento di faccende caratterizzate da «una vastissima e indeterminata gamma di contenuti che hanno in comune il fatto di soddisfare le necessità personali o familiari legate alla vita quotidiana dei componenti del gruppo che coabita» (Machado 2003, 300). In definitiva, domestico come ciò che realizza la casalinga al servizio dei suoi, come «stare in casa per gli altri» (Lerussi 2012)¹².

¹² È opportuno dire che sono l’autrice della figura retorica «stare in casa per gli altri» che fa riferimento alla persona che riunisce concettualmente le caratteristiche della *domesticità moderna* (Lerussi 2012), e che all’interno di discorsi patriarcali è sempre una “donna” (ibid.). Dunque, anche in assenza di una famiglia (compagno/a, casalinga e prole), questa figura produce un tipo di lavoratore domestico che, nella maggior

Indeterminatezza dei compiti e «stare in casa per gli altri» (*ibidem*): due operazioni semantico-politiche che coinvolgono chi lavora in modo retribuito nel settore domestico, a causa della non specificazione delle prestazioni, della molteplicità di compiti realizzati simultaneamente e della disponibilità del proprio tempo in funzione delle necessità indefinite di altri/e (tranne che, certamente, esista un contratto che stabilisca chiaramente i lavori, il che in genere è un'eccezione). Tutto ciò si converte, a mio giudizio, in sfruttamento lavorativo.

2.4. Concomitanze: chi definisce il luogo di lavoro?

Nell'ambito dell'impiego domestico, il domicilio o la casa privata dal punto di vista del lavoratore/trice è il luogo di lavoro; allo stesso tempo, dal punto di vista del datore/trice di lavoro, non è solo il luogo dell'assunzione, ma anche lo spazio o luogo praticato come privato-intimo. A sua volta, per chi è assunto/a come personale in regime di convivenza, la *domus* non è solo il luogo di lavoro, ma anche lo spazio praticato come privato e intimo.

A tale proposito, autori come Machado (2003) fanno riferimento a queste zone d'ombra nei rapporti tra i conviventi impiegati/e e datori/trici di lavoro, e con particolare riguardo al caso del personale in regime di convivenza lo stesso Machado afferma che «sussistendo la coabitazione di entrambi i gruppi, sarà difficile stabilire con precisione quando certi compiti si realizzano in beneficio dell'uno o dell'altro, potendo essere attribuiti, anche qualora fossero sporadici, ad attenzioni benevole in questo speciale contesto» (Machado 2003, 298).

A mio giudizio questa concomitanza o sovrapposizione di spazi praticati li rende spazi di frontiera nelle relazioni tra lavoratori/trici e datori/trici, specialmente nel caso di chi lavora in regime di convivenza. Di conseguenza, si tratta di spazi di transizione continua e allo stesso tempo di negoziazione e disputa riguardo le linee di demarcazione che separano le relazioni ivi stabilite. Ebbene, proprio a questo proposito, certa dottrina osserva come la

parte dei casi, è “donna”. E cioè, di solito i lavori domestici – pagati o non pagati – vengono decisi e svolti tra donne e/o con donne.

frontiera che produce e definisce questo lavoro in quanto tale, debba essere stabilita tenendo in considerazione il punto di vista del datore o della datrice di lavoro.

In ambito dottrinale, e secondo alcuni orientamenti giurisprudenziali, la “frontiera-norma” va stabilita dal punto di vista della parte datrice di lavoro a causa dell’inserimento del lavoratore o lavoratrice in una casa estranea. In questo senso, l’enfasi posta sulla *domus* del datore o datrice è specialmente rilevante nel caso delle lavoratrici e dei lavoratori domestici in regime di convivenza, i quali in molti casi si trovano in una delicata situazione di isolamento e, per questo motivo, più esposti al rischio di violazione di diritti lavorativi e di diritti umani in generale (OIT 2009). In questo contesto, mi chiedo cosa succederebbe se invertissimo il punto di vista, assumendo quello della parte lavoratrice.

Da un punto di vista critico, e con particolare riguardo all’esclusione del rapporto di lavoro domestico dalla “Ley de Contrato de Trabajo”, Pedrini (2009) si pone la stessa domanda, e cioè: cosa succederebbe se, invece di osservare la questione dalla prospettiva del datore o datrice di lavoro, lo facessimo dal punto di vista del lavoratore o lavoratrice? Secondo quest’autrice, il lavoratore o lavoratrice domestico è legato al datore/trice da un contratto puro e semplice, così come indicato dalla disciplina vigente recentemente approvata, “Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares (Ley 26. 844)”, per cui tale contratto ricade sotto l’ombrello protettivo del diritto del lavoro e delle norme costituzionali.

Molti degli argomenti utilizzati per negare diritti al/alla lavoratore/lavoratrice domestico/a sono costruiti prendendo in esclusiva considerazione la persona del datore di lavoro (De Cillis 2006); se invece si mette l’enfasi sull’altra parte del vincolo, cioè la parte lavoratrice, si potrà notare questo “capovolgimento di valori” rispetto dei diritti garantiti al/alla lavoratore/lavoratrice dalla legge sul lavoro comune (LCT).

Da quanto detto segue quindi che il punto di vista della *domus*, del domicilio o della casa privata come luogo di lavoro (indipendentemente dal regime di convivenza o no) dovrebbe essere definito ponendo l’accento sul punto di vista del lavoratore o lavoratrice; in caso contrario verrebbe meno l’osservanza di principi e norme ritenute fondamentali nel sistema giuridico argentino.

2.5. “Chiusure”

Uno degli obblighi di cui si fa carico lo Stato argentino in materia di lavoro è quello riferito al controllo sull’adempimento delle leggi, tanto sotto il profilo della sicurezza, quanto sotto il profilo del rispetto dei diritti legati alla garanzia di condizioni di lavoro dignitose. A fronte di ciò, secondo Pereira e Valiente (2007), nel caso del lavoro domestico si prospetta un conflitto tra principi e diritti fondamentali, appartenenti allo stesso rango gerarchico, in quanto previsti da fonti costituzionali e internazionali, Infatti:

da una parte, ci sono i diritti all’intimità e all’inviolabilità del domicilio che comportano, in linea generale, l’obbligo dello Stato ad astenersi da ingerenze nell’ambito domestico privato e familiare delle persone, fatto salvo eccezioni stabilite per legge, basate su gravi motivi di ordine pubblico e strettamente legate alle garanzie del relativo processo, che esigono per la perquisizione domiciliare uno specifico decreto scritto emanato dall'autorità giudiziaria. Dall'altra parte, esistono forti ragioni di ordine pubblico e sociale che esigono che lo Stato garantisca l’adempimento della legislazione sui diritti sociali; nel caso in questione, i diritti lavorativi delle persone che si dedicano al lavoro domestico (Pereira e Valiente 2007, 61).

In questo senso, come emerge dalla relazione intitolata *Il lavoro dignitoso per i/le lavoratori/lavoratrici domestici/domestiche* (OIT 2010), elaborata allo scopo che poi ha caratterizzato l’Accordo 189, *Sul Lavoro Dignitoso per le Lavoratrici e i Lavoratori Domestici* (OIT 2011a) e la Raccomandazione 201 (OIT 2011b), uno dei dibattiti più accesi tra gli Stati membri di quest’organizzazione internazionale è stato quello relativo ai controlli e all’ispezione delle condizioni di lavoro in questa materia. Così, nella relazione si può leggere:

Entrare in una casa privata per ispezionare le condizioni di vita e di lavoro è molto difficile, dato il conflitto tra il rispetto del diritto alla privacy dei membri della casa e il diritto alla sicurezza e alla protezione dei/delle lavoratori/lavoratrici domestici/domestiche, su cui si evidenzia il ruolo dei governi (OIT 2010, 6).

Riguardo al controllo statale sull'adempimento delle norme giuridiche comprese nello Statuto speciale già menzionato e che tutelano il lavoro domestico, si può osservare che le presunte limitazioni sostenute da certi orientamenti dottrinali si basano sullo spazio fisico in cui si svolgono le prestazioni, cioè il luogo di lavoro: la *domus*, il domicilio, la casa privata. In questo senso, partendo dalla considerazione che il diritto del lavoro è basato sulla tutela del lavoratore/trice (Vázquez Vialard 1985) e che il lavoro domestico è parte di questo diritto, sostengo che di fronte ai problemi derivanti dalle limitazioni relative allo spazio fisico in cui si svolge questo lavoro, deve prevalere la relazione lavorativa e quindi la tutela del lavoratore o la lavoratrice. Ne consegue che lo Stato deve garantire loro le condizioni previste per tutti i lavoratori e le lavoratrici in Argentina senza distinzioni di sorta, cercando la maniera consona alle circostanze dell'impiego domestico, che non possono tuttavia comportare l'assenza di qualsiasi tutela lavorativa, a causa delle peculiarità del luogo di lavoro, ossia della *domus-casa* come luogo privato.

3. Conclusioni: “aperture”

A quanto pare, in ambito giuridico esiste una certa permeabilità ad accettare, benché timidamente, l'idea di transitorietà spaziale nella definizione del luogo di lavoro, attraverso il concetto di prolungamento in altri luoghi (ad esempio, seconde case, una piazza, e così via). Inoltre, come abbiamo visto, si verificano continue oscillazioni che, partendo da diversi criteri d'interpretazione, ora ammettono e ora escludono la possibilità di queste “aperture” a causa dell'indeterminatezza dei compiti, dello scopo, dell'identità del destinatario/a della prestazione e del punto di vista con cui si interpreta la situazione giuridica (rispettivamente, il punto di vista del lavoratore/trice oppure quello del datore/trice). Si è dimostrato che alcune oscillazioni, non tutte, conducono verso “chiusure” (ad esempio, la *domus* in senso stretto) e altre, al contrario, “aprono” verso prolungamenti (ad esempio, l'indeterminatezza dei compiti) che non favoriscono i lavoratori e lavoratrici

di questo settore. In entrambi i casi si conferisce priorità a certi criteri che non sono quelli comuni al resto dei lavoratori o delle lavoratrici in Argentina, con il risultato di esporre il settore del lavoro domestico a uno stato di grave vulnerabilità giuridica, così come messo in luce da vari autori e autrici (Capón Filás 2000; Tosca 2003; De Cillis 2006; Sigifredo 2008; Barreiro Curutchet 2011).

Una situazione significativa di “chiusura” è quella legata alla prerogativa del governo argentino, e in particolare del Ministero del Lavoro, Impiego e Previdenza Sociale (“Ministerio del Trabajo, Empleo y de la Seguridad Social”) nel controllo e supervisione della contrattazione, della situazione e dei rapporti di lavoro di coloro che lavorano in questo settore. Abbiamo visto che, sotto questo profilo, il panorama giuridico di fatto si trasforma, modificando il senso di ciò che s’intende per spazio rispetto a quella precaria apertura verso la transitorietà considerata inizialmente. In questo modo la responsabilità dello Stato nel garantire il pieno esercizio dei diritti e il completo adempimento degli obblighi lavorativi, tende a venir meno. E quella permeabilità, che apriva ad altre possibilità di caratterizzare giuridicamente il luogo di lavoro domestico, in considerazione della sua “transitorietà”, in questo contesto viene meno: tale luogo di lavoro torna a coincidere con le case o i domicili privati intesi in senso stretto e, in quanto spazi privati, si tratta di spazi di difficile accesso da parte degli interventi pubblici. Come abbiamo ricordato, questa oscillazione non beneficia le lavoratrici o lavoratori domestici remunerati; al contrario li espone a una condizione di vulnerabilità che rischia di dare adito, fra le altre cose, alla violazione di diritti lavorativi e a situazioni discriminatorie (Barreiro y Curutchet 2011) e all'assenza di tutela lavorativa (OIT 2009).

Nella “apertura” o “chiusura” di questi spazi di frontiera, dei significati assegnati a ciò che è domestico, si mette in gioco la qualità o le condizioni del lavoro di coloro che operano nel settore domestico e di cura (Pérez Orozco 2006). Ritengo che l’accettazione di criteri che riconoscono la “transitorietà spaziale” vada fatta ponendo enfasi sulla protezione del lavoratore o della lavoratrice; in altre parole, ciò che dovrebbe prevalere nelle varie considerazioni è l’interesse del lavoratore o della lavoratrice. Tale operazione suppone un cambiamento nei significati egemonici attribuiti alla domesticità nel suo inquadramento

lavorativo, nonché una trasformazione nei criteri giuridici di interpretazione e legittimazione rispetto a questo punto.

In concomitanza con il movimento continuo delle “frontiere” nel processo di costruzione e invenzione della sfera privata-intima-domestica, avanza di pari passo la discussione sul sistema di regolamentazione (o di de-regolamentazione) dello Stato e del mercato; allo stesso tempo si modifica e si destabilizza radicalmente ciò che si intende per politica. E cioè, in una prospettiva femminista, il lavoro domestico come *professione di frontiera* si colloca in quest’ambito di riflessione, dando adito a nuovi problemi e dilemmi visto che pone in tensione la classica divisione pubblico-privato e gli effetti della vita politica ora considerata nella “frontiera” della vita privata-domestica-familiare: effetti da intendersi come territori controversi in cui sono in gioco i diritti delle persone.

Riferimenti bibliografici

- Agüero, A. (1991), *Trabajador rural y servicio doméstico*, Consultora, Córdoba.
- Barreiro, D. Eduardo, C. (2011), *Discriminación y control de constitucionalidad*, in «La Mica», vol. 1, pp. 15-28.
- Barthes, R. (1966), *Investigaciones retóricas I. La antigua retórica*, Barcelona, Ediciones Buenos Aires, 1982.
- Borderías, C., Carrasco, C. y Alemany, C. (eds. by) (1994), *Las mujeres y el trabajo. Rupturas conceptuales*, Barcelona, Icaria.
- Brito, Peret J. (1982), “Personal que presta servicios en casas de familia”, in Vázquez Vialard, A. (ed. by), *Tratado de derecho del trabajo*, Buenos Aires, Astrea, 1985, vol. 6, pp. 1124-1187.
- Capón Filás, R. (2000), *Servicio doméstico y MERCOSUR*, in «Derecho del Trabajo», vol. 2000A, pp. 789-794.

- Carrasco, C. (1991), *El trabajo doméstico. Un análisis económico*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
- Coromina (1961), *Diccionario etimológico*, Madrid, Gredos, 2008.
- De Certeau, M. (1979), *La invención de lo cotidiano*, México, Universidad Iberoamericana, 2007.
- De Cillis, F. (2006), “Trabajadores domésticos”, in Ackerman, M. (ed.), *Tratado del Derecho del Trabajo*, Buenos Aires, Rubinzal – Culzoni, vol. 5, pp. 451-505.
- El Hay, N. (2009), *Jornada de trabajo del servicio doméstico*, Córdoba, Advocatus.
- Fraser, N. (1986), “¿Qué tiene de crítica la teoría crítica? Habermas y la cuestión del género”, in Benhabib, S. y Cornell, D. (eds.), *Teoría feminista y teoría crítica. Ensayos sobre la política de género en las sociedades de capitalismo tardío*, Valencia, Ediciones Alfons El Magnanim, 1990, pp. 49-88.
- Lavín, A. (2006), *El trabajo doméstico. Decreto – ley 326 /56 comentado y anotado con jurisprudencia*, Córdoba, Lerner.
- Lerussi, R. (2012), *La retórica de la domesticidad en la regulación del empleo doméstico en la Argentina*, Buenos Aires, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), tesi di dottorato.
- Lerussi, R. (2013), *La retórica de la domesticidad. Política feminista, derecho y empleo doméstico en la Argentina*, La Plata, EDULP, in stampa.
- Loustaunau, E. (2006), “Ámbito personal de aplicación”, in Valdés, G., López, A., Loustaunau, E., Hanaini, M. e Narvaja, M., *Práctica laboral: Servicio Doméstico*, Buenos Aires, La Ley, pp. 35-65.
- Machado, J. (2003), *Acceso al ámbito de protección del decreto 326 /56 para trabajadores del servicio doméstico*, in «Revista de Derecho Laboral», vol. 2, pp. 277-319.
- Machado, J. D. (2009), “Prólogo. Trabajo doméstico y derecho en una sociedad democrática”, in El Hay, N., *Jornada de trabajo del servicio doméstico*, Córdoba, Advocatus, pp. 9-15.
- Murillo, S. (1996), *El mito de la vida privada. De la entrega al tiempo propio*, Madrid, Siglo XXI, 2006.

- Organización Internacional del Trabajo (OIT) (1985), *Convenciones y recomendaciones internacionales del trabajo (1919-1984)*, Ginebra, Oficina de la Organización Internacional del Trabajo.
- OIT (2009), *Trabajo Decente para los Trabajadores Domésticos. Informe IV hacia la Conferencia OIT 2010*, Ginebra, OIT.
- OIT (2010), *El Trabajo Decente para los Trabajadores Domésticos. Actas Provisionales de la 99ª Conferencia Internacional del Trabajo*, Ginebra, OIT.
- Pedrini, L. (2009), *Servicio doméstico y Ley de Contrato de trabajo: algunas reflexiones*, in «Revista de Derecho Laboral y Seguridad Social», vol. 2009b, pp. 1784-1786.
- Pereira, M. e Valiente, H. (2007), *Regímenes jurídicos sobre trabajo doméstico remunerado en los estados del MERCOSUR*, Montevideo, Cotidiano Mujer.
- Pérez Orozco, A. (2006), *Perspectivas feministas en torno a la economía: el caso de los cuidados*, Madrid, Consejo Económico y Social.
- Reviriego, J. (1999), *Trabajadores del servicio doméstico*, Buenos Aires, Astrea, 2004.
- Rivera Rúa, N. (2005), *Servicio doméstico y otras actividades independientes*, Santa Fe, Editorial Jurídica Panamericana.
- Sigifredo, E. (2008), *El ámbito de aplicación en el estatuto del servicio doméstico*, in «Catorce bis», vol. 40, pp. 4-11.
- Sozzo, G. (2005), *El contrato de servicio doméstico. Itinerario y bifurcaciones*, in «Revista de Derecho Privado y Comunitario», vol. 1, pp. 131-181.
- Tosca, D. (2003), *Los trabajadores dependientes que se desempeñan en el servicio doméstico y que no se hallan alcanzados por el ámbito de aplicación personal del decreto ley 326/56*, in «Derecho del Trabajo», vol. 2003B, pp. 1805-1810.
- Vázquez Vialard, A. (ed. by) (1985), *Tratado de derecho del trabajo*, Buenos Aires, Astrea.
- Wittgenstein, L. (1953), *Investigaciones filosóficas*, Barcelona, Crítica, 2008.

Normativa nazionale e internazionale

Costituzione Nazionale Argentina (1853; 1994).

Convenio OIT 189/2011 sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos,
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C189

(consultato il 6 Agosto 2013).

Decreto Legge 326/1956 *Régimen de Trabajo y Previsión del personal que presta servicios en casas de familia.*

Decreto Legge 7979/1956 *Reglamentación del Régimen de Trabajo y Previsión del personal que presta servicios en casas de familia.*

Legge 20.744/1976 *Régimen de Contrato de Trabajo (o Ley de Contrato de Trabajo).*

Legge 26.844/2013 *Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.*

Recomendación OIT 201/2011 sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos,
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_I_D,P12100_LANG_CODE:2551502,en:NO (consultato il 6 Agosto 2013).

Giurisprudenza

“Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo” (CNAT), sez. 3, del 15.10.98, *Velázquez González, Walter Claro v. Ciro Orestes, Ricardo e altro*, in «Derecho del Trabajo (DT)» 1999, p. 250.

CNAT, sez. 9, del 20.12.01, *Correa, Teresa de Jesús v. Sagaría de Guarracino, Ángela*, in Loustaunau, E. (2006), “Ámbito personal de aplicación”, in Valdés, G., López, A., Loustaunau, E., Hanaini, M. e Narvaja, M., *Práctica laboral: Servicio Doméstico*, Buenos Aires, La Ley, pp. 55.

“Cámara del Trabajo de Córdoba”, Tribunale della sez. 6, del 03.03.10, *Herrera, Berta e altro v. Gallo, María Ofelia*, contributo della Cámara del Trabajo de Córdoba, inedita.